

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale del 24 novembre 2020, n. 47 concernente:

Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19".

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute al perdurare delle restrizioni stabilite con i provvedimenti statali adottati per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione, con questa legge, promuove l'attivazione di un ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese tramite disposizioni attuative di integrazione della misura di concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 2020, n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19).

Art. 2 (Modifiche della l.r. 13/2020)

1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2020 n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), dopo le parole

“lettera a),” sono inserite le seguenti: “nonché lettera b) per i contributi di cui all'articolo 4, comma 6 bis,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:

“6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all'esercizio dell'attività, la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

 - a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
 - b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l'accesso al finanziamento stesso;
 - c) l'importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;
 - d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;
 - e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all'Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.”.
4. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5, 6 e 6 bis”.
5. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2020, le parole: “fino al 30 settembre 2020,” sono soppresse.
6. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole: “31 dicembre 2020” e “15 febbraio 2021” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021” e “15 settembre 2021”.

Art. 3*(Disposizioni di attuazione)*

1. I contributi previsti al comma 6 bis dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, come inserito da questa legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 5*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 24 novembre 2020

Il Presidente
della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 1, comma 1**

Il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), è il seguente:

“Art. 3 (*Misure di sostegno e soggetti attuatori*)

1. La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini:

omissis

- b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;
- omissis”.*

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 10 aprile 2020 n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato “Fondo emergenza Covid-19” con il quale la Regione incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti:
 - a) imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dell'industria e dell'artigianato;
 - b) lavoratori autonomi.
2. Al fine dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
 - b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2:

a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a) devono:

- 1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
- 3) limitatamente all'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), **nonché lettera b) per i contributi di cui all'articolo 4, comma 6 bis**, essere micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE);

b) i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.”

Nota all'art. 2, commi 2, 3 e 4

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 10 aprile 2020 n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Attuazione delle misure di sostegno*)

1. Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi mede-

simi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2).

2. Le risorse del fondo di cui al comma 10 trasferite ai Confidi sono utilizzate, in sede di prima applicazione, nel rispetto del seguente criterio di destinazione:

- a) 70 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) 30 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno seguire quote diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali. Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al **30 giugno 2021** o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.

3. Le risorse del fondo, di cui al comma 12, trasferite ai Confidi sono utilizzate per la misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 40.000,00, estendibile a euro 50.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00;
- c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50 per cento del totale;
- d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
- e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;

- f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento.
6. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
- il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 12.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;
 - la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento. Il TAEG bancario di riferimento massimo a cui applicare l'abbattimento è del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potrà superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile.
- 6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all'esercizio dell'attività, la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:**
- il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;**
 - il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l'accesso al finanziamento stesso;**
 - l'importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;**
- d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;**
- e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all'Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.**
7. La concessione delle risorse per la riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è effettuata con le seguenti modalità:
- l'importo massimo garantito per singola impresa è di euro 30.000,00;
 - la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi, a fronte di garanzie con percentuale di copertura dell'80 per cento;
 - sono ammissibili a garanzia i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a sessanta mesi;
 - i Confidi applicano un costo massimo per la concessione della garanzia pari a 1,7 per cento una tantum per operazioni a breve termine e pari a 0,5 per cento annuo del finanziato per finanziamenti a medio termine con un tetto massimo pari al 3,5 per cento una tantum del finanziato.
8. La concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
9. Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai **commi 5, 6 e 6 bis**. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità di questa legge.
10. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono stabilite in euro 3.999.522,86 e iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
11. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione -

Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86.

12. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono stabilite in euro 500.000,00 e iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
13. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati dalla Regione, pari a complessivi euro 215.450,46. Il fondo di cui al comma 12 trova copertura per euro 284.549,54, nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 16, Programma 3.”

Nota all'art. 2, comma 5

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 10 aprile 2020 n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Criteri e modalità di attuazione*)

1. Con uno o più decreti dei dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti sono stabiliti:
 - a) i termini e le modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 3;
 - b) i termini e le modalità di trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi;
 - c) la modulistica e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d) i termini e le modalità per lo svolgimento dell'attività di relazione e rendicontazione di cui all'articolo 6 da parte dei Confidi;
 - e) le procedure operative necessarie per la gestione delle risorse;

- f) le modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 3, risultanti al termine della gestione delle operazioni di cui all'articolo 4, nonché delle restituzioni di cui all'articolo 12, comma 3;
- g) quanto non previsto da questa legge e necessario ai fini della concessione delle misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. Il trasferimento delle risorse è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno da parte dei Confidi di non applicare, (...) nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, alcun costo di intermediazione percentuale relativa all'emissione della garanzia richiesta dal beneficiario medesimo.”

Nota all'art. 2, comma 6

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 10 aprile 2020 n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del **30 giugno 2021**, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
3. Nel caso in cui successivamente alla data di cui al comma 2 le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del **15 settembre 2021**.
4. I dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti adottano gli atti di cui agli articoli 5, comma 1, 10, comma 4, e 11, comma 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 20 novembre 2020, n. 6;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 novembre 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 novembre 2020, n. 5.